

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

120° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

Presidenza del vice presidente SENESE

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 3, 5 e passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.	2, 4, 7
BUCCIERO (AN).	3, 5, 8

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è la seguente:

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da qualche giorno si è avuta notizia dalla stampa del cosiddetto «caso Brizio» e degli arresti conseguenti alle denunce presentate dall'ex manager della ASL di Taranto;

che pare che dette denunce siano state consegnate dal dottor Brizio nelle mani del sostituto procuratore dottor Matteo Di Giorgio;

che il predetto magistrato avrebbe iniziato l'indagine sui fatti denunciati;

che dal quotidiano il «Corriere del Giorno» del 19 marzo 1997 risulta che il dottor Di Giorgio «ha preferito astenersi per ragioni di opportunità»,

si chiede di sapere,

quali siano i fatti che hanno condotto il pubblico ministero ad astenersi;

se detti fatti abbiano natura personale o altra origine;

se detti motivi di astensione siano o fossero dipendenti o meno da fatti preesistenti all'indagine;

se di detti fatti il dottor Di Giorgio abbia reso edotto il procuratore della Repubblica dottor Massagli che attualmente conduce le indagini, o se a questi i fatti siano stati celati.

se, una volta appresi i motivi di opportunità che hanno suggerito al sostituto Di Giorgio l'astensione, il Ministro in indirizzo ritenga o meno di avviare l'opportuna ispezione.

(3-01102)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto ha comunicato quanto segue. La denuncia presentata dal dottor Brizio non venne «consegnata nelle mani del dottor Di Giorgio – come assume l'interrogante – ma pervenne al predetto sostituto procuratore, unitamente alle altre notizie di reato del giorno, in virtù del criterio automatico di assegnazione. Il dottor Di Giorgio rimise gli atti al procuratore dottor Massagli chiedendogli l'autorizza-

zione ad astenersi dal procedimento, in quanto abitante nella medesima cittadina dove risiede ed ha interessi il denunciante dottor Brizio. Il procuratore ha accolto l'istanza e, attesa la delicatezza del caso, ha ritenuto di trattarlo personalmente.

Questi essendo i fatti, non si è ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di iniziative ispettive. La richiesta di astensione del dottor Di Giorgio è stata, del resto, accolta proprio al fine d'impedire ogni illazione sulla condotta del sostituto ed i motivi della stessa non possono costituire oggetto di sindacato amministrativo in assenza, come nel caso di specie, di violazione di legge.

BUCCIERO. Signor Presidente, con l'interrogazione in questione chiedevo al Governo di mettermi a conoscenza delle ragioni di opportunità avanzate dal dottor Di Giorgio per astenersi. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta fornitami e dichiaro la mia soddisfazione.

PRESIDENTE. Segue la seguente interrogazione, sempre a firma del senatore Bucciero:

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Governo su iniziativa del Ministro in indirizzo ha presentato in data 11 settembre 1996 il disegno di legge n. 1247 che intende modificare le norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai requisiti di ufficio;

che detto disegno, all'articolo 28, intende impedire che nello stesso ufficio giudiziario possano esercitare le funzioni i magistrati legati da rapporti di coniugio, di parentele o di affinità sino al secondo grado;

che tale norma ripropone più o meno l'articolo 19 del vigente regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e solo apparentemente se ne differenzia in quanto aggiunge, al rapporto parentale e di affinità, quello di coniugio in quanto il vigente ordinamento giudiziario fu emesso prima che alle donne fosse consentito l'ingresso nella carriera di magistrato; pertanto la norma proposta, confermando del vigente ordinamento la *ratio* che l'ha ispirata, appare tanto naturale quanto ovvia perchè supplisce ad una dimenticanza del legislatore, peraltro mai sollecitato da fattispecie contrarie;

che, a maggiore ragione, emerge plateale l'incompatibilità tra due magistrati, parenti o affini, che nello stesso ufficio esercitino l'uno funzione giudicante e l'altro funzione requirente;

che, peraltro e purtroppo, a Bari si è verificato che detta incompatibilità tra un giudicante e il coniuge sostituto procuratore non solo non sia stata rilevata d'ufficio, ma non dichiarata dal Consiglio giudiziario che ha rigettato specifica richiesta della Camera penale di Bari;

che la speciosa motivazione del Consiglio giudiziario si sostanzia nella formalistica considerazione che l'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario prevede i rapporti di parentela e affinità, ma non anche quello di coniugio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo provi il medesimo disagio che l'interrogante ha subito a fronte di tale decisione del Consiglio giudiziario;

se il Ministro stesso inizi a intravedere nelle decine di emendamenti presentati dallo scrivente al disegno di legge n. 1247 non una sterile manifestazione di opposizione preconcepita ma la necessità di regolare le funzioni dei magistrati il più articolatamente possibile al fine di evitare il rischio di capziose interpretazioni;

se e quali iniziative il Ministro intenda promuovere nel caso di specie;

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che a Bari, oltre al caso denunciato, ve ne sono quantomeno altri tre di magistrati coniugi di altri magistrati o di avvocati.

(3-01104)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, con l'atto ispettivo in discussione l'interrogante pone la questione dell'incompatibilità tra i magistrati coniugi a prestare servizio nello stesso ufficio giudiziario.

Com'è noto, l'ordinamento giudiziario non prevede tra le cause d'incompatibilità tra magistrati il rapporto di coniugio, ma solo quello di parentela e di affinità (articolo 19). Ciò, come sottolinea anche l'interrogante, è dovuto al fatto che all'epoca le donne non potevano entrare in magistratura e che successivamente non si è provveduto ad una modifica della norma. Da parte del Consiglio superiore della magistratura il problema è stato tuttavia da tempo affrontato. L'organo di autogoverno ha infatti ritenuto che, pur non essendo il rapporto di coniugio come detto richiamato tra le cause d'incompatibilità dall'articolo 19, la questione potesse essere regolamentata in via amministrativa, poichè si poneva all'interno di una esigenza generale consistente nella tutela dell'imparzialità e delle libertà da condizionamenti che devono connotare, anche nell'apparire, l'attività giudiziaria.

Occorre sottolineare che si tratta di un problema particolarmente delicato perchè attiene anche al diritto di scelta della sede da parte del magistrato e alla tutela dell'unità del nucleo familiare.

In attuazione dell'esigenza accennata, il Consiglio, al fine di prevenire e rimuovere condizionamenti dell'attività giudiziaria - reali o anche soltanto apparenti -, ha espressamente previsto una serie di situazioni d'incompatibilità per i coniugi con circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 e successive modificazioni. Resta ferma poi la competenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie, di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede, quando, per la frequenza o la qualità delle situazioni, se ne imponga in concreto l'applicazione.

Occorre aggiungere che concorrono ad assicurare in concreto che tali situazioni non incidano sul corretto svolgimento dell'attività giudiziaria anche gli istituti dell'estensione e della ricusazione. L'articolo 35 del co-

dice di procedura penale prevede testualmente che: «nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado». In questi casi il giudice deve quindi astenersi o può essere ricusato. Nell'attuale ordinamento esistono quindi norme che regolamentano la problematica.

Il disegno di legge governativo n. 1247, citato nell'interrogazione ora 1247-*bis*, reca una nuova disciplina al riguardo, in particolare prevedendo l'inserimento anche del rapporto di coniugio (con altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario) tra le cause d'incompatibilità. La norma riempie indubbiamente un vuoto legislativo.

Il Governo è aperto ad esaminare con la doverosa attenzione gli emendamenti relativi alla suddetta norma diretti ad introdurre ulteriori precisazioni che fossero ritenute significative per una più puntuale disciplina della questione. Va detto peraltro che la valutazione in concreto dell'esistenza di una causa d'incompatibilità spetta comunque al Consiglio superiore della magistratura a norma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Da parte dell'autorità amministrativa è possibile intervenire solo nelle ipotesi in cui vengano posti in essere dai magistrati coniugi condotte tali da integrare una specifica violazione di carattere disciplinare, come potrebbe ipotizzarsi nel caso che uno dei coniugi non si sia astenuto.

Quanto al caso specifico cui accenna l'interrogante, dalla lettura del verbale del consiglio giudiziario emerge che, con nota del 28 gennaio 1997, il presidente della camera penale di Bari aveva fatto rilevare l'inopportunità della destinazione della dottoressa Francesca Romana Pirrelli, rilevata attraverso la consultazione delle «tabelle relative alla pianta organica dei magistrati», alla terza sezione penale del tribunale di Bari, atteso il rapporto di coniugio tra la medesima e il dottor Carofiglio, che ricopriva le funzioni di sostituto presso la procura della Repubblica dello stesso tribunale. In quella sede fu osservato che il consiglio giudiziario è competente ad esprimere pareri solo in presenza di richiesta di proposta di modifica tabellare e non dovesse pertanto pronunciarsi sulla nota inviata dal presidente della camera penale. Il consiglio pertanto ritenne all'unanimità che allo stato non dovesse adottare alcuna determinazione, rimanendo in attesa «di eventuali decisioni del presidente del tribunale», in relazione evidentemente alla nota del presidente della camera penale.

BUCCIERO. Signor Presidente, mi riservo di esprimere soddisfazione o insoddisfazione al momento in cui avrò acquisito, il Governo non se ne dispiaccia, ulteriori notizie sulla questione. Ripeto, dichiarerò la mia posizione solo dopo questo approfondimento.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione, presentata sempre dal senatore Bucciero.

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sul resoconto dell'8 ottobre 1997 veniva pubblicata l'interrogazione dello scrivente 4-07956 che qui integralmente si trascrive:

«*Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (novella sul divorzio), ha disposto l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa relativamente ai procedimenti di divorzio nonchè a quelli – esecutivi e cautelari – diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni in favore dell'ex coniuge e/o dei figli, liquidati in base alla stessa sentenza di divorzio;

che in codesta norma non viene fatto riferimento, ai fini dell'esenzione, ai procedimenti di separazione coniugale (ordinari di cognizione, di revisione e di esecuzione), e tanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto la corresponsione del mantenimento o degli alimenti a favore del coniuge e dei figli legittimi o naturali;

che la Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, in base al principio di uguaglianza, ha dichiarato la parziale illegittimità del predetto articolo 19, nella parte in cui non assolve dalla tassa (anche) l'iscrizione ipotecaria richiesta a garanzia del credito – per mantenimento – liquidato in sentenza di separazione;

che pare superfluo evidenziare che la pronuncia si limitava a tale tributo (per iscrizione ipotecaria) solo perchè in tali limiti era stata concepita l'ordinanza di remissione; ma è fin troppo ovvio che il principio enunciato, per la sua *ratio decidendi*, non può non intendersi come riferibile a qualsiasi imposizione fiscale relativa non solo allo stesso procedimento di separazione ma anche a quelli diretti (pur fuori dai procedimenti di separazione o di divorzio) al conseguimento solo dell'assegno di mantenimento o alimentare;

che a questo proposito non va trascurato che le cancellerie delle corti di appello e gli stessi uffici finanziari, interpretando (non si sa se puntualmente od estensivamente) il predetto articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ricomprendono nella categoria dei procedimenti di divorzio, in tal modo ammettendoli al beneficio dell'esenzione, anche i giudizi di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio;

che per converso gli stessi uffici di cancelleria, o almeno la maggior parte dei medesimi, in base ad una distortamente ritenuta autonomia delle fasi dell'invece unico procedimento di separazione (fase presidenziale, fase istruttoria, fase della definizione consensuale quando questa si realizzi in corso di causa), lo assoggettano ad una multipla riscossione di proventi, con l'effetto aberrante che finisce col divenire quello in assoluto più costoso in termini erariali tra tutti i procedimenti ordinari di cognizione avanti al tribunale;

che su tali distorsioni vi sono ormai polemiche e denunce (si veda «Realtà forense», agosto 1997, intervento dell'avvocato Luigi Liberti), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per quanto di propria competenza, di impartire istruzioni agli organi dei propri dicasteri af-

finchè nella corretta applicazione del plurimenzionato articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e conformemente all'interpretazione data dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 176 del 1992, anche i procedimenti ordinari, di revisione, cautelari ed esecutivi, aventi ad oggetto la separazione coniugale, nonchè quelli promossi, anche al di fuori della separazione o divorzio, dai coniugi o dai figli legittimi e naturali, per conseguire il mantenimento o gli alimenti di cui agli articoli 143, 147, 148 e 433 del codice civile, restino assolti da ogni imposta e tassa, al pari di quanto predicato per quelli di divorzio e di delibazione;

se non ritengano che, diversamente, persisterebbe una disuguaglianza di regolamentazione e di trattamento, assolutamente ingiustificabile ed illegittima»;

risulta all'interrogante che il Ministro di grazia e giustizia abbia inoltrato l'interrogazione a tutte le corti di appello e i relativi presidenti a loro volta l'abbiano trasmessa a tutti i tribunali, e ciò presuntivamente per conoscere quale interpretazione gli uffici di cancelleria abbiano dato alla n. 74 del 1987;

che risulta altresì che alcuni tribunali abbiano risposto sin dal gennaio di quest'anno,

si chiede di sapere:

quali corti d'appello e quali tribunali non abbiano ancora dato i richiesti chiarimenti a distanza di oltre dieci mesi;

se risulti che i presidenti delle corti di appello ritengano di non dover rispondere al Ministro se prima a loro volta non abbiano le risposte da tutti i tribunali del loro distretto;

se il Ministro non consideri un atteggiamento dilatorio questa interminabile «inchiesta» nazionale e quindi non la ritenga offensiva nei confronti di un membro del Parlamento, perchè articolata al fine di non rispondere;

se il Ministro abbia conseguito una esatta cognizione di come funzioni il suo Ministero e gli uffici periferici;

se il Ministro, *ex post*, non ritenga che sarebbe stato più semplice e sbrigativo emanare una circolare esplicativa o un decreto sull'esatta interpretazione da dare all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

(3-02228)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione posta dal senatore Bucciero con la presentazione dell'interrogazione 3-02228 deve intendersi attualmente superata in quanto nelle more è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 154 del 1999, decisa il 29 aprile 1999 e depositata in cancelleria il 10 maggio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non estende le esenzioni in esso previste al procedimento di separazione personale dei coniugi.

A seguito della sentenza tali procedimenti non possono più essere assoggettati alla disciplina fiscale prevista per i procedimenti civili ordinari, così come ritenuto in precedenza, dovendo ora essere considerati esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in riferimento a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti di ciascuna fase e di ciascun grado del processo.

In data 12 luglio ultimo scorso la competente Direzione generale degli affari civili ha emanato apposita circolare, che verrà depositata al più presto nella segreteria di questa Commissione per essere a disposizione dell'interrogante, con la quale sono stati invitati tutti gli uffici a uniformare le proprie determinazioni alla decisione della Corte costituzionale.

In passato, da parte della Direzione generale degli affari civili era stato ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale 2-15 aprile 1992, n. 176, poichè faceva espresso riferimento alla tassa dovuta per l'iscrizione ipotecaria richiesta a garanzia del credito, non fosse applicabile, in via interpretativa, agli altri tributi dovuti con riferimento alle cause di separazione.

In questo senso, d'accordo anche con l'Ispettorato, erano state impartite direttive alle cancellerie.

Però, lo ripeto, il problema è ormai superato.

BUCCIERO. Signor Presidente, devo solo osservare che la prima interrogazione presentata sull'argomento è stata pubblicata sul resoconto dei lavori del Senato in data 8 ottobre 1997. È chiaro che oggi il problema è superato, perchè la Corte costituzionale, messa al corrente della questione dalla mia interrogazione, si è adeguata alle osservazioni da me fatte.

Il problema è proprio quello che il Ministero di grazia e giustizia abbia dovuto attendere la pronuncia della Corte costituzionale quando era evidente che la *ratio* della sentenza del 1992 doveva essere seguita anche per i procedimenti di separazione coniugale.

Quindi, mi dispiace ma la mia è una magra soddisfazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.